This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 705 620

VACCA
Relazione
1874

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
Gr.
(11)

SESSIONE 1873-74

(N. 43-B)

Giuseppe Vacca

SENATO DEL REGNO

Relazione dell' Ufficio Centrale composto dei Senatori VACCA, *Relatore*, MIRAGLIA, DE FILIPPO, TROMBETTA *e* VERGA, *sul progetto di legge per* **Modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura sui giudizi avanti le Corti di Assise.**

Al chiarissimo Sig. Collega Deputato Bertolami a segno di alta stima
Il Relatore

Signori Senatori,

Il disegno di legge intorno alle modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi innanzi le Corti d'assise, fu argomento di serî ed accurati studî da canto del vostro Ufficio Centrale.

Ben fu compreso che una riforma giudiziaria di rilevanza grandissima, invocata con ansia aspettazione dalla pubblica opinione, destinata a purgare il sistema vigente dei vizi e degli sconci che il travagliano, sia tal problema codesto da meritare una disamina allargata nell'ampia cerchia, e dei placiti della scienza, e dei criteri sperimentali, imperocchè ove per avventura, per soverchio amore alla purità dei principii ne andasse smarrita la fidata scorta delle applicazioni e delle condizioni di fatto, in che sta il valor relativo ed efficace davvero

BIBLIOTECA LUCCHINI
2333
N.° d' ordine 124-G.
Sez. I
S
ITA
993.2
VA
Digitized by Google

LUCCHINI

(N. 43-B) 2

degli Istituti giudiziari, al paro d'ogni al
dei civili ordinamenti, così adoprando si
drebbe incontro immanchevolmente al peric
delle fallite prove, a cagion delle resiste
invincibili che fanno sempremai contrasto a
efficacia pratica d'Istituzioni inadeguate a tu
quel complesso di vita nazionale di un da
popolo che raffigura l'elemento storico.

E tanto più ci confortammo ad entrare
quest'ordine d'idee, in quanto non ci era leci
dissimularci che l'Istituto della Giurìa ai
che corrono è posto in suspicione, scemato
fede, e fatto segno ad asprissime ed intemp
rate censure, quasi a rimbalzo degli amori s
perlativi di chi pur si affatica a rinvendicar
i titoli di lode e la irreprensibilità. Il ve
sta a sentir nostro sul terreno neutro, equid
stante dall'una e l'altra esagerazione fallace.

Così essendo, noi pensiamo essere suprem
interesse che la riforma dei giudizii per giu
rati emerga nei limiti del possibile, dalla ite
rata prova dei due rami del Parlamento, piena
corretta e riparatrice delle maggiori imperfe
zioni, e dei più temuti pericoli alle alte ra
gioni dell'ordine sociale, e della giustizia re
pressiva. Se per mala ventura codesti fini
riescissero traditi all'atto, se la desiderata ri
forma si chiarisse inefficace ed impotente a vol
gere in meglio l'esplicamento pratico dei giu
dizii a popolo, ci sarebbe da metter pegno,
che l'Istituzione stessa ne scapiterebbe tanto
di fede e di credito, da affrettarne lo spegni
mento e l'ostracismo. Trattasi adunque di ria
bilitare, e presto la fede scossa alla bontà di
un Istituto che fu indivisibil compagno della
libertà politica nella buona e nella rea fortuna,
che fu estimato in ogni tempo e in ogni avan
zamento di civile progresso, la malleverìa più
solida e sicura della libertà civile, e della in
dividualità umana posta al cimento della lotta
con la infinita potenza della giustizia sociale.

Sarebbe giorno nefasto per l'Italia di certo
quello in cui si avrebbe a deplorare l'eclissi,
fosse pur temporaneo, della giustizia popolare.

DEC 20 1930

Digitized by Google

Sarebbe argomento di pentimento, confessione codarda d'inettitudine alle liberali franchigie; e questo solo regresso segnerebbe già la prima pagina dello scredito di quella splendida reputazione che ci procacciò le simpatie ed i plausi di tutta l'Europa liberale.

Forte di cotali convincimenti il vostro Ufficio Centrale si è posto all'opera del disaminare lo schema di legge che già raccolse il suffragio della Camera elettiva. E qui un primo quesito affacciavasi.

Dovrà egli il Senato pigliare in considerazione minuta, e tutta quanta la economia generale del disegno di legge, e le singole parti di essa, entrando in una via che potrebbe facilmente condurre ad una mutazione sostanziale di tutto il sistema accolto dall'altro ramo del Parlamento dietro una più o men viva discussione? Noi non lo pensammo, stimando miglior senno e più prudente, discutere bensì e le parti sostanziali del disegno di legge, e le parti di ordine secondario, emendandone qua e là le lacune, o i vizi di redazione e di forma, migliorando eziandio, e il concetto giuridico, e la misura della penalità là dove ce ne apparisse la convenienza e il bisogno; provocando da ultimo spiegazioni e dichiarazioni da canto del Ministro Guardasigilli in talune parti di ambigua e dubbia interpretazione giudiziaria.

Attenendoci a questo metodo circospetto, ma pur fecondo di buoni frutti, ci è paruto di provvedere abbastanza, e alla dignità del Senato, e a quelle alte ragioni insieme di convenienza e di mutuo rispetto tra i due rami del Parlamento, le quali ragioni se fossero lasciate in disparte, si verrebbe creando ad ogni piè sospinto contrasti e conflitti esiziali all'autorità morale del Parlamento stesso, perciocchè si sostituirebbe alla provvida e tutelare ponderazione delle forze e dei poteri, l'antagonismo e la lotta. Ci ricordammo opportunamente dell'assennato giudizio di un illustre statista inglese Lord Derby che ben disse il governo parlamentare, governo di compromessi.

Digitized by Google

Premesse cotali osservazioni generali, noi ci faremo ad esporvi con sobrio discorso le avvertenze speciali che ci occorsero nella disamina delle tre parti del presente disegno di legge, ponendo in rilievo le ragioni che ci condussero a proporre alcune modificazioni, sia di redazione e di forma, sia di sostanza.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei Giurati.

La ricerca del metodo più acconcio e più tutelare a far sicura la buona scelta dei Giurati, la mercè della formazione delle liste, porge per fermo uno dei più complicati problemi che abbia esercitato le disquisizioni della scienza, e gli esperimenti più o meno felici degli ordinatori di leggi.

Determinare i criteri più sicuri e men fallevoli da tôrre a guida nella formazione delle liste, nell'intento di accertare efficacemente le guarentigie di capacità e di moralità dei cittadini, cui va affidato il grave mandato della giustizia repressiva, non è opera cotesta agevole nè semplice, il che dipende dalla incertezza stessa dei criteri presuntivi pigliati a norma della scelta dei migliori, e d'altra parte dall'organismo delle Commissioni chiamate ad assumersi il sindacato e la depurazione delle liste dei nomi iscritti.

Tutti i sistemi furono provati e riprovati nelle varie legislazioni di Europa, e niuno riescì a sciogliere adeguatamente il complicato problema; sia che si assumesse a scorta della formazione delle liste l'elemento del censo più o meno elevato, come in Inghilterra e nel Belgio, sia l'elettorato politico, siccome in Francia e nella nostra legislazione vigente, sia la ragione composta del censo e della capacità, determinandosi le categorie tra le quali riconosca il Legislatore le migliori garanzie di capacità. Or questo sistema che a primo intuito apparisce

Digitized by Google

l migliore e più razionale, non va esente di critica guardato più in fondo, imperocchè non cornerebbe agevole il dimostrare che gli uomini della scienza e di elevata capacità riescano i più atti a fare la retta stima e dei fatti delittuosi, e dei moventi morali dell'agente, e delle infinite sfumature della maggiore o minore responsabilità morale dell'atto incriminato desunta segnatamente dalla esperienza della vita sociale nella varietà infinita delle condizioni, delle abitudini, degli accorgimenti della malizia e della tristizie: le quali osservazioni vanno applicate eziandio alla valutazione esatta degli elementi di prova, sicchè accade non di rado che il senso e il criterio più squisito qual si attinge dalla coltura elevata, erra più facilmente per esagerazione sofistica, dovechè coglie il vero, il grosso e volgare criterio di chi di scienza sa poco, ma sa moltissimo della vita reale.

Così la intendeva un insigne pubblicista, il Mittermayer, le cui parole ci piace qui riferire: « Fra gli uomini colti, per esempio fra i letterati, incontrerete parecchie persone morali, le quali però pei loro studii sono sì straniere alla vita da non essere in grado di valutarne i rapporti (1).

I quali dubbii noi stimammo adombrare, non già con animo di criticare il concetto delle categorie che ci pare accettevole siccome il migliore, ma solo con intendimento di temperare alquanto la soverchia fiducia nel buon successo del novello sistema che si viene inaugurando. Noi crediamo, a dir breve, che l'efficacia pratica di codesto sistema di criterii presuntivi, come d'ogni altro congegno artifiziale, sia riposta tutta nell'organismo della Giunta chiamata al sindacato delle liste col processo di revisione e di eliminazione, e lo crediamo sul riflesso che la cagione principalissima dell'assenza dei migliori e dell'ingresso

(1) Mittermayer. *Processo Orale*, § 27.

Digitized by Google

dei men capaci o peggio nelle liste dei giurati, abbiasi a riconoscere nelle facili esclusioni di compiacenza.

Movendo noi da questi profondi convincimenti, non avremmo potuto lasciar passare senza seria disamina la composizione organica della Commissione circondariale di revisione qual è ordinata dall'art. 18 dello schema di legge: e in omaggio al vero, a me Relatore, corre obbligo di dichiarare che le opinioni dei componenti l'Ufficio Centrale emersero discordi intorno alla questione attinente alla eliminazione dell'elemento politico dalla composizione della Giunta Centrale.

La maggioranza che tenne pel mantenimento della esclusione del rappresentante politico ed amministrativo fondavasi precisamente sul considerare, che l'ingerimento del potere politico tendesse da un canto ad eccitare diffidenze, e sospezioni, fossero pure ingiustificabili, e d'altro canto riescisse di solito inefficace presidio a mallevare la bontà delle scelte, e delle eliminazioni; avvegnachè fosse invalso in taluna delle Prefetture la pessima consuetudine di abbandonare ad un qualunque impiegato il grave còmpito della revisione e della eliminazione, di che seguiva la facilità delle esclusioni di condiscendenza e di favore dalle liste. Poi osservavasi soddisfare abbastanza ai fini dell'ingerenza del potere politico la disposizione scritta nell'art. 17 che fa obbligo al Prefetto o al Sotto-Prefetto di fornire al Presidente del Tribunale civile tutte le informazioni che stimerà opportune a rischiarare in proposito la Giunta di revisione. E ricordavasi da ultimo stare a conforto della eliminazione dell'elemento politico gli esempi del Belgio e della Francia, che accolsero, dietro gli insegnamenti della esperienza, siffatta riforma.

Alle quali argomentazioni rispondevasi dai sostenitori della opposta tesi, ragionando così:

Le preoccupazioni e le diffidenze che turbano gli animi di parecchi non hanno solido fonda-

Digitized by Google

mento guardando in fondo la realtà delle cose appo noi. Se davvero spuntasse il sospetto che l' intramettenza del Potere politico potesse per avventura ispirarsi ai biechi fini di volgere la giustizia a strumento servile della ragione politica, noi risponderemmo con tranqnilla coscienza non essere il sospetto confermato dai fatti. E stanno a testimonio irrecusabile dei nostri convincimenti i verdetti assolutorii che tuttodì vengon fuora dalla liberissima coscienza dei Giurati, e più marcatamente nei giudizî di stampa, qual che sia la gravità dell' accusa, fosse pure per offese alla inviolabile persona del Capo dello Stato. Lasciamo dunque in disparte esempi di altre nazioni che mal si attagliano per buona ventura alle morali condizioni del potere nell'Italia nostra.

Di ciò bensì potrebbesi far nota di censura a taluno dei Prefetti, la consuetudine d'inerzia, e di fiacco sentimento del grave còmpito che gli viene affidato dal vigente ordinamento giudiziario nell' opera di revisione delle liste dei giurati: ora, il sistema ordinato e dal primo progetto dell'onorevole Ministro De Falco, e dal secondo dell'onorevole Ministro Vigliani riesciva felicemente ad eliminare codesto pericolo, richiedendo la presenza, sia del Prefetto, sia del Sotto-Prefetto nel seno della Giunta di revisione. Egli è evidente che il solo obbligo della presenza basterebbe a tener desta la responsabilità del rappresentante politico, e porlo in grado di fornire le informazioni, e chiarimenti esatti e conformi al vero, dei quali solo può star garante il funzionario politico, che per suo istituto è il più atto ai minuti indagamenti delle qualità, della moralità, della estimazione pubblica dei singoli nomi iscritti nelle liste preparatorie dei giurati. Che se vi piaccia di trasmutare il carattere di cotesto funzionario costituendolo a senso dell'articolo 17 meramente informativo, voi avrete spento affatto il sentimento della responsabilità diretta, sicchè non sarà punto da fare assegno sulla verità delle timide o inesatte informazioni.

Digitized by Google

In ogni caso, osservavano i membri della minoranza, posto che l'opinione contraria rimanesse salda nel mantenere la esclusione dell'elemento politico, parrebbe almeno opportuno riprodurre il concetto che pur trovò adesioni non poche nell'altro ramo del Parlamento, accordare cioè la prevalenza all'elemento giudiziario, la cui autorità morale affiderebbe tutti, senza eccitare sospezioni di sorta, lasciando in minoranza l'elemento elettivo nella composizione della Giunta.

E nondimeno la maggioranza mosse nuovi obbietti al divisato temperamento che parvero a noi poco solidi.

Ridotta la discussione a tai termini, sembrò alla minoranza prudente partito smettere dal dissenso, imperocchè il dissidio dello stesso Ufficio Centrale intorno ad una questione sì vivamente dibattuta nella Camera elettiva, avrebbe di certo scemata l'autorità del voto del Senato, eccitando i più vivi contrasti da canto dell'altro ramo del Parlamento.

Stimammo però insinuare nell'articolo in disame un correttivo inteso a rendere per lo meno più efficace ed operativo il concorso dell'Autorità giudiziaria nell'azione della Giunta di revisione, il che si otterrebbe facendo obbligo al presidente del Tribunale civile del personale intervento, toltagli la facoltà della delegazione ad altri dei componenti il Collegio, salvo il caso di assoluto e legittimo impedimento. Ed in vero s'intenderà facilmente che ove si lasciasse senza restrizioni libera balìa al presidente di delegare quel mandato speciale, tanto varrebbe far mancare di consueto la presenza del presidente stesso, surrogandovi un qualunque giudice spoglio per fermo di quella maggiore autorità che potrà efficacemente infrenare i possibili traripamenti della maggioranza che rappresenta l'elemento elettivo.

E stimammo eziandio per parità di ragioni, e di condizioni applicare lo stesso temperamento e lo stesso correttivo alla presidenza del

Digitized by Google

pretore stabilita dall'art. 12, limitando la facoltà della delegazione al vice-pretore.

Emendando pertanto l'art. 12 si è tolta di mezzo la facoltà della delegazione al vice-pretore, val quanto dire a chi rappresenta l'elemento locale, salvo il caso d'impossibilità assoluta del personale intervento.

Toccheremo con brevi parole di alcune modificazioni di ordine secondario, che ci avvisammo recare a talune disposizioni comprese nel primo titolo.

Fra i requisiti voluti dall'articolo 2 a rendere idoneo il cittadino all'ufficio di giurato evvi la condizione dell'età, il cui limite iniziale è fermato agli anni 25 e il limite estremo a 60 anni compiuti.

Parve al vostro Ufficio Centrale abbreviato di soverchio il limite estremo fissandolo al sessantesimo anno. Perchè dunque si vorrebbe far priva la magistratura popolare del concorso pregiabile dell'uomo cui l'età non grave abbastanza farà presumere che abbia serbato intero il vigore della intelligenza corroborato dal senno maturato dalla lunga esperienza della vita? E quale giustificazione rimarrebbe alla legge sulle pensioni che non consente al Magistrato al paro d'ogni altro funzionario pubblico, il diritto a chiedere il collocamento a riposo pria che abbia toccato il sessantacinquesimo anno dell'età sua? Nè basterebbe a render ragione della esclusione, il riguardo benigno all'età provetta che mal patisce disagi pei casi dei lunghi trasferimenti da' luoghi lontani dalle sedi delle Corti d'Assise.

Potranno occorrere casi eccezionali meritevoli di speciali riguardi, ai quali sarebbe da provvedere per altri modi di esenzione, senza però elevare a regola una diminuzione di capo nello esercizio di un diritto politico, anticipando il corso e gli oltraggi degli anni.

Tali sono le considerazioni che persuasero il vostro Ufficio Centrale, unanime, ad estendere al sessantacinquesimo anno il limite estremo della età del giurato.

Si è corretta la redazione alquanto oscura

Digitized by Google

del posteriore numero 14 rendendo più chiara la dizione.

L'articolo 5 che enuncia i casi di esclusione dall'uffizio di giurato, vi comprende eziandio i reati contro la pubblica tranquillità. A noi è paruta degna di alcuna restrizione la locuzione troppo generica dell'articolo. E propriamente stimammo soverchiamente dura ed esagerata la esclusione persino dei condannati pei reati di detenzione o di porto d'arma da fuoco.

Noi non sappiamo scorgere in codesto fatto delittuoso quel carattere spiccato di criminosità che in massima generale possa elevarsi a titolo di esclusione dallo esercizio di un diritto politico di simigliante natura.

Ed invero la detenzione, o il porto d'arme non assume per intima natura carattere incriminabile se non in quanto costituisca preparazione e mezzo a turbare l'ordine pubblico: e lasciando stare la detenzione di armi non insidiose e il porto d'arme da fuoco senza licenza, punibile con pena pecuniaria, non sono infrequenti i casi in cui le condizioni anormali di alcuni luoghi impongono perfino agli onesti la necessità di provvedere alla incolumità propria armandosi, sicchè col rigore della disposizione scritta in codesta legge, si lascerebbe fuori dell'uffizio dei giurati gran numero di onesti. E d'altra parte si consideri che rispetto agli uomini di animo torbido e di sospetta moralità, sarebbe uffizio e diritto della Commissione di revisione lo escluderli sulla base delle informazioni assunte dall'autorità politica.

Pei quali riflessi l'Ufficio Centrale opinò aversi ad ammettere una eccezione alla incapacità fulminata dall'articolo relativamente ai reati di detenzione e di porto d'arme.

Ci è paruto eziandio conveniente d'introdurre una condizione ed una restrizione alla esclusione contemplata nel N. 3 dell'articolo 6, la quale intende in termini generali a far privo dell'uffizio di giurato ogni qualunque funzionario civile o militare rimosso o destituito dall'impiego. Codesta eccezione noi crediamo di riconoscerla nei casi in che la rimozione o destitu-

Digitized by Google

zione del pubblico funzionario non sia stata determinata punto da cause o fatti disonoranti. Non ci parrebbe invero consentaneo all'equità e a prudenza lo esagerare le conseguenze di una rimozione che lascia intatto l'onore, insino alla privazione dello esercizio di un diritto politico.

Si è emendata la inesatta locuzione dell' articolo 10 che prescrive l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali concorrano le condizioni richieste nell'articolo 2, prescrivendo la formazione dell'elenco nel mese di agosto di ciascun anno, nell'atto che l'elenco si dichiara permanente dall' articolo stesso, e solo soggetto a revisione in ciascun anno.

Titolo II.

Della composizione definitiva del Giurì.

Si è corretta la redazione completando ad un tempo la disposizione scritta nell' articolo 37, statuendo cioè le incompatibilità fra le rispettive relazioni di parentela o di affinità delle persone che intervengono nella composizione del giurì.

L'articolo 40 ci è paruto degno di seria considerazione; dacchè, fatto argomento di viva discussione appresso la Camera elettiva, originò un dissenso tra il progetto ministeriale, e l'opposto divisamento della Commissione, prevalendo quest'ultimo rispetto al sistema da preferire nella ipotesi che nel sorteggio dei nomi dei giurati, il ministero pubblico non esaurisse il suo diritto di ricusazione degli otto giurati, e l' accusato intendesse trar pro dal silenzio del ministero pubblico per allargare il corrispettivo dritto di ricusa oltre il limite degli otto giurati dalla legge prefinito.

Ora, ponendo mente ai termini ond'è formolato l'articolo 116 della vigente legge sull'ordinamento giudiziario, chiaro si scorge come la retta e razionale interpretazione della legge escluda affatto il concetto della restrizione del

Digitized by Google

diritto di ricusa del ministero pubblico, de sunta dal suo silenzio nell'atto di estrazion dei singoli nomi dei giurati.

Ed invero, chi facciasi a seguitare pass passo il metodo di sorteggio dei nomi tracciat dall'articolo in disamina, si avvedrà di leggier che la priorità del diritto di ricusa perentori e non motivata conferita al Ministero Pub blico, variando il metodo tracciato dal Codic d'istruzione penale francese che accordava l priorità della dichiarazione all'accusato, vie creando alla difesa una posizione migliore, dacchè le lascia facoltà di ricusare quel nom che l'accusa riconobbe già non ricusabile; dell qual facoltà però sarebbe strano che si potess usare ed abusar tanto dalla difesa, da dimi nuire la integrità del diritto dell'accusa alla ricusazione degli otto nomi.

La legge volle con ottimo senno nel conflitto degli opposti interessi tra la difesa e l'accusa tener saldo l'equilibrio, parificandone le condizioni giuridiche, e mantenendo inalterabile il diritto di ricusa e la egualità del numero dei giurati ricusabili. Se dunque l'esercizio del diritto dell'accusa andasse abbandonato all'alea del sorteggio, e se alla difesa si consentisse ciò che all'accusa si nega, val quanto dire la espansione del diritto di ricusa oltre il numero degli otto, l'equilibrio ne uscirebbe rotto, i fini della legge sarebbero traditi, e le alte ragioni della giustizia sociale intaccate e manomesse.

Così, e in questo senso fermavasi la Giureprudenza della cassazione di Francia, dopo l'oscillar delle opinioni, e tal fu eziandio la dottrina accolta dai più solenni penalisti della scuola francese, infra i quali citeremo Faustin Hélie (1), Carnot (2), Cubain (3).

Che se piacesse volger lo sguardo allo stato della Giureprudenza delle nostre cassazioni, si

(1) Faustin Hélie — *Traité de l'Instruction Criminelle.* Tom. VII, pag. 300.

(2) Carnot — Art. 401. Cod. d'Istruz. Crim.

(3) Cap. V, N. 209.

Digitized by Google

vedrebbe ribadita codesta interpretazione giudiziaria. E ci sarà lecito qui affermare che rovistando con pazienti ricerche i monumenti della Giureprudenza delle nostre cassazioni, non ci accadde incontrare verun contrasto o dissidio tra le massime riferibili a cotal questione.

Tutte concordemente mantennero il principio della uguaglianza inalterabile del diritto di ricusa fra l'accusa e la difesa, se togli la Cassazione di Palermo (1), la quale, senza punto decidere la questione in massima, e mantenendo del pari il principio dell'uguaglianza tra l'accusa e la difesa nell'insorpassabile limite degli otto giurati ricusabili, solo per incidente e nella motivazione adombrava il pensiero che mancando la espressa riserva del ministero pubblico circa il numero degli otto giurati ricusabili non esaurito, potesse giovarsene per avventura la difesa ad ampliazione del diritto di ricusa oltre il limite della metà dei sedici.

La Cassazione di Napoli (2) però per costante giureprudenza consacrava la massima dell'inalterabile parificazione del diritto di ricusa tra il ministero pubblico e l'accusato, escludendo affatto la estendibilità del diritto di ricusa della difesa oltre il limite degli otto giurati, quando ancora mancasse la riserva del pubblico ministero per l'esercizio incompiuto del suo diritto di ricusa.

Nè altrimenti pronunciavasi la Corte di cassazione di Torino col suo più recente arresto del 20 dicembre 1866, riconoscendosi scolpitamente il principio fondamentale della parificazione inalterabile del diritto di ricusa tra il ministero pubblico e l'accusato, e deducendone che l'esercizio del diritto della difesa non possa menomar punto quello del ministero pubblico, salvo il caso dello espresso abbandono del ministero pubblico.

E da ultimo la Corte di cassazione di Firenze (3) ebbe a definire la ipotesi inversa cioè

(1) Arresto del 30 maggio 1871.
(1) Arresti del 6 febbraio e del 22 maggio 1871.
(3) Sentenze del 27 maggio e 28 giugno 1871.

Digitized by Google

che il ministero pubblico nell'esercizio del dritto di ricusa avesse trapassato il limite degli otto giurati, dichiarando in tal caso nullo il giudizio.

Così stando le cose, ci sarà dritto il concludere che il *jus constitutum* sta a conforto della nostra tesi. Or domandiamo se trovandoci in tema *de jure condendo* si avrebbero ragioni valevoli abbastanza a dilungarci dal *jus constitutum*, recando nel presente schema di legge una mutazione sì grave e non immune di pericoli al retto esplicamento dei giudizî per giurati? Noi nol crediamo, e senza ripetere le ragioni dianzi esposte, ci basterà avvertire che il sistema delle ricuse più o men largo e variamente condizionato, spiega esso solo una influenza ponderosa e decisiva sulla sorte dei popolari giudizii; sicchè tutto il complesso delle provvisioni di questa legge che intende a far secura la scelta dei migliori giurati approderebbe a nulla, ove per avventura si lasciasse balìa alla difesa di sovraimporsi all'accusa, varcando il limite segnato al diritto di ricusa, e turbando così la provvida legge di equilibrio e di ugualità.

Si largheggi pure d'ogni maggiore presidio e guarentigia inverso il sacro diritto della difesa, ma non si lasci svigorita ed inerme la ragione non men degna di rispetto della giustizia sociale.

Per le osservate cose pertanto l'Ufficio Centrale pronunciavasi unanime per la riproduzione dell'articolo del progetto ministeriale, siccome quello che consuona esattamente con le osservazioni dianzi esposte.

Titolo III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti d'Assise.

Venuto in disamina il Titolo III, una grave discussione venne su, intorno al nuovo metodo del porre le questioni ai giurati sostituito a

Digitized by Google

quello tracciato dal Codice di procedura penale vigente.

Dirò primamente dei dubbi elevati in proposito da chi fù onorato del mandato di Relatore del vostro Ufficio Centrale, perciocchè quei dubbii porgevano occasione al vivo dibattito della momentosa questione.

Certamente (osservavasi) il concetto del separare l'elemento del fatto dall'elemento del diritto nelle questioni da porre ai Giurati, si scorge il più razionale e commendabile in quanto va rivolto a circoscrivere nettamente il campo delle questioni attinenti all'Ufficio proprio della popolare Magistratura, serbando intera ai Giudici del diritto la definizione delle questioni di ordine giuridico e più elevato, inadeguate al livello della comune coltura dei Giurati; senonchè ove scendasi ad incarnare nelle formole legislative e tradurre in atto nei giudizi dinanzi una Corte d' Assise il concetto speculativo, occorrono allora difficoltà infinite, che ci riducono al pensiero il finissimo monito Oraziano:

In vitium ducit culpæ fuga si caret arte. (1)

Si consideri anzitutto quanto ardua impresa sia quella del decomporre un fatto delittuoso complesso per l'indivisibile concorso del pensiero, degli affetti e dell'azione, abbandonandone divisamente l'apprezzamento con diversi criteri a Giudici diversi. Si correrà il risico di leggieri di porre in contrasto le due coscienze e i due convincimenti, assorbendo facilmente la popolare coscienza nella più solenne e scientifica dei Giudici del diritto; il che non tornerebbe per certo a tutela della buona giustizia.

Ciò premesso ci pare almeno doversi andare ben cauti nell'attuare il concetto della separazione dei due ordini di questioni. Comprendiamo ed accettiamo volentieri la eliminazione dalla formola delle questioni della qualificazione giuridica del reato, o in altri termini del *nomen*

(1) Horat. De Arte Poetica.

Digitized by Google

juris, imperocchè pensiamo anche noi esser quesito di non facile comprensione pei giurat cogliere il senso vero della denominazione giu ridica dell' *attentato,* della *complicità,* dell *premeditazione,* come del reato di *frode,* d *truffa,* di *falso* e via via; ond'è che, sottraend cotali formole alle questioni da proporre ai giurati, si adopera saviamente nell' intento di schivare il pericolo delle risposte poco pensate, per difetto di comprensiva.

Ma non accadrebbe così ove per avventura la formola consecrata nell' art. 195 a foggia d' invariabile modulo da proporsi ai giurati, e con la restrizione espressa nelle parole « *senza dare ai fatti alcuna denominazione giuridica* » implicasse per avventura divieto al Presidente di riprodurre, secondo il variar dei casi e gli apprezzamenti suoi, il *tecnicismo* di una qualunque frase enunciata dalla legge siccome la più evidente e scolpita significazione del valor morale dell' atto incriminato rispondente alla ipotesi della legge stessa.

Se l' interpretazione rigorosa fosse la vera, se al Presidente s' intendesse imporre l'obbligo indeclinabile di parafrasare il linguaggio della legge, e il divieto assoluto di riprodurre taluna frase delle più comprensive, epperò di più facile intelligenza ai giurati, a noi parrebbe illogica e piena di pericol' codesta tirannide di metodo imposto, e ciò affermiamo perchè il pretendere che a mo' di regola assoluta abbiasi a seguire il sistema della scomposizione dei fatti elementari materiali e morali, onde informasi il fatto che è subbietto dell'accusa, se in talune ipotesi di reati di facile comprensiva, come ad esempio, *l' omicidio volontario,* il *ferimento,* il *furto* potrà tradursi dal Presidente nella minuta esposizione dei fatti e degli elementi materiali e morali del reato, sorgerebbero poi difficoltà insuperabili nelle ipotesi di quei tali reati più complicati, e dominati peculiarmente dall'~~elemen~~ subbiettivo, siccome ad esempio l'*attentato,* la *complicità,* l'*aggravante* della *premeditazione.* Ponete da banda difatti nel formolare le quistioni le frasi caratteristiche

l'elemento

Digitized by Google

della legge nell'*attentato*, ad esempio l'*effetto mancato per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà del colpevole; nella complicità* le parole significative *istigazione, istruzione o direzione;* nella *premeditazione il disegno formato prima dell'azione.* Sostituitevi una qualsiasi parafrasi per via di decomposizione della lunga serie dei fatti elementari materiali, e morali ingrossata dalle infinite eccezioni della difesa.

Interrogate da ultimo i giurati sul convincimento dei fatti ridotti in atomi, e senza legamento e cemento sintetico, e diteci schietto se non avrete a riconoscere in questo metodo il pericolo delle risposte capricciose ed incerte che vi renderanno l'espressione della intelligenza confusa, della coscienza perplessa, del criterio smarrito dei giurati? Codesto pericolo andrebbe rimosso solo, a sentir nostro, col sistema dello Scabinato Germanico; Istituto medio-evale pur vagheggiato ed evocato oggidì dalla Grande Germania costituita (1).

Indi seguirebbe la correntezza maggiore dei giurati ai verdetti assolutorî: indi il moltiplicarsi dei ricorsi per annullamento, che troverebbero più facile appiglio nella omessione da canto del Presidente o della Corte di taluno dei molteplici fatti materiali e morali, sia dedotti dalla difesa, sia emergenti dalla pubblica discussione.

Del rimanente la questione non è nuova. Che se piacerà rifarsi col pensiero alla lunga storia delle discussioni che intervennero in Francia, pigliando le mosse dall'Assemblea Costituente, e più tardi nel Consiglio di Stato, si avrà a riconoscere come la legislazione francese sull'ordinamento della Giurìa, ripudiando il principio puro della legislazione inglese, che ai giurati deferisce il giudizio supremo e complesso del fatto e del diritto con formola *guilty*,

(1) Si consulti Meyer, *Des Institutions judiciaires*, Tom. 1, chap. XIX.

(1) V. Faustin Hélie: *Traité de l'Instruction Criminelle*, tom. VIII, pag. 4 e seguenti; e Bourguignon, tom. II, pag. 585.

Digitized by Google

or not guilty (salvo alcune eccezioni e restr zioni), tuttavolta diè argomento ad infinite osci lanze della giureprudenza; avvegnachè la fo mola che consacrava il principio della separa zione del diritto dal fatto, peccava di vago indeterminato; tanto egli è vero che le diff coltà insuperabili mettono capo alla intima na tura delle cose.

Le addotte osservazioni eccitavano di rim balzo l'antitesi di una opinione anche più larg e radicale dell'onorevole Senatore De Filipp rispetto al restringimento recato dall'art. 69 ai termini accolti dalla Camera col progett in disame, in quanto alla formola adottata co le parole *l'accusato è egli colpevole, ecc.* in sostituzione delle parole della Commissione *conste che l'accusato abbia, ecc.*

Codesta opinione, ci piace riconoscerlo, esprime un concetto logico nell'ordine delle idee cui attenevasi la Commissione. Se l'intento era il separare recisamente le quistioni di puro fatto abbandonate ai giurati, da ogni quistione che uscisse dai termini della esistenza dei fatti materiali, o morali, certamente la formola della Commissione esprimeva ed incarnava meglio il concetto stesso: se non che la maggioranza dell'Uffizio Centrale repugnò ad accettarlo, preferendo la formola adottata dalla Camera col progetto in esame, parendole che la formola della *colpabilità* rispondesse meglio al fine di evitare il pericolo dell'antagonismo tra le risposte dei giurati, e il pronunciato dei giudici del diritto.

Invitato di poi l'onorevole Ministro Guardasigilli ad intervenire nell'Ufficio Centrale, onde porgere le spiegazioni desiderate intorno al divisato punto disputato, al paro di altri, e reintegrata con la sua presenza la discussione in proposito, l'onorevole Ministro ebbe a manifestare nettamente il pensiero informante l'articolo 195, e non esitò a dichiarare che, a veder suo, l'intelligenza vera dell'articolo non inducesse punto vincolo alcuno, o divieto al Presidente di riprodurre (giudicandolo egli indispensabile) taluna delle frasi adoprate dal

Digitized by Google

legislatore a maggior chiarimento della ipotesi del reato costituente il soggetto dell'accusa, bastando solo il tenersi nella posizione delle quistioni nei termini del divieto di riprodurre la *denominazione legale.*

Le quali dichiarazioni parvero soddisfacenti abbastanza al Relatore, che avrebbe divisato un emendamento soppressivo delle ultime parole dell'articolo « *senza dar loro alcuna denominazione giuridica.* »

Noi confidiamo che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà ripetere cotali dichiarazioni dinanzi al Senato, nel fine di antivenire il pericolo di una interpretazione giudiziaria abnorme dai veri intendimenti della legge.

La disposizione scritta nell'articolo 48 aggiunto eccitava una viva e seria discussione, ben comprendendosi il portato gravissimo delle nuove sanzioni legislative stanziate in codesto articolo.

Qual era il concetto onde informavasi la innovazione?

Si volle sorprendere e colpire vigorosamente, terribilmente l'atto supremamente malvagio di colui che si attenti corrompere la coscienza del giurato, tirandolo a tradire, o la causa sacra dell'innocenza, o il grande interesse della giustizia sociale. E si ebbe in animo di troncare a mezzo cammino il tentativo innanzi che toccasse la meta, compiendo l'immolazione della giustizia, col verdetto mendace della colpevolezza o incolpevolezza dell'accusato, e lasciando per avventura nell'impenetrabile mistero il nome e del corruttore e del corrotto. E poichè d'altro canto non riescirebbe possibile dar cittadinanza tra noi al salutare provvedimento del giurì inglese dell'assoluta e rigorosa segregazione dei giurati nel corso del dibattimento, non rimarrebbe pertanto che l'adopramento di cotesto straordinario ed anomalo provvedimento legislativo.

Il vostro Ufficio Centrale, pure approvando ed accettando il concetto, non seppe però dissimularsi la convenienza di condizionarne meglio l'applicazione, sì da rimuovere gli sconci

Digitized by Google

e i pericoli cui potrebbe condurre di leggieri l'attuazione dei nuovi provvedimenti e delle nuove sanzioni penali che l'articolo in disame racchiude.

Ed entrando in quest'ordine d'idee, si ebbe a notare in primo luogo come il dettato del primo comma dell'articolo 1 fa desiderare una qualche restrizione della formola troppo ampia ed elastica, della criminosità dell'atto di chi tenti di corrompere la coscienza del giurato, riconoscendola perfino nella *preghiera* per interposta persona. Or chi non s'accorge che l'indeterminato e il vago di codesta formola schiuderebbe una via sconfinata ad ogni maniera d'insidie, di malignità, di pericoli, eccitando i tristi ai facili sfoghi dell'animo truce a danno dell'innocenza? Esponendo siffattamente gli onesti ai pericoli infiniti della malignità armata del braccio della legge, non si riuscirebbe che a scoraggiare i migliori e ribadire nell'animo dei molti le ripugnanze e le avversioni al nobile ufficio della popolare magistratura.

Le adotte considerazioni ci persuadevano ad eliminare dal primo comma dell'articolo la parola *pregato*, lasciando stare la incriminazione della *sollecitazione*, che nel senso e filologico e giuridico ben può imprimere all'atto il carattere delittuoso.

Abbiamo stimato eziandio imprescindibile l'attenuazione delle penalità eccessive sancite dall'articolo. Due ragioni ci mossero a codesta mitigazione. E primamente il considerare in tesi generale che la esagerazione oltrespinta delle pene non fu giammai freno efficace al misfare, ingenerando invece negli animi dei giudicanti le perplessità e le miti tendenze allo assolvere. Ed in secondo luogo ci fu avviso non potersi assolutamente prescindere dal coordinare la misura delle penalità nuove a quelle già stanziate dal Codice penale vigente non abrogate punto in fatto di corruzione dei giudici e dei giurati stessi. Ora, se l'art. 226 del Codice penale punisce gli autori della corruzione tentata, senza che abbia l'effetto, secondo le cir-

Digitized by Google

costanze col carcere estensibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che formò il mezzo della corruzione, non saprebbesi punto accettare la elevazione della pena insino alla reclusione da 3 a 5 anni, senza oltrepassare da un lato le giuste equazioni di penalità, e turbare dall'altro l'armonico accordo tra il Codice penale ed il *jus singulare* che si vien creando con quest'articolo.

Con tali intendimenti noi abbiamo pensato che, elevando la penalità statuita dal Codice penale ai termini del *minimum* di 6 mesi e del *maximum* di 2 anni di carcere, si riuscisse così a conciliare tutti i rispetti, pur raggiungendo i fini cui mira codesta speciale provvisione legislativa.

Abbiamo del pari mantenuto la facoltà dell'aumento di un grado della pena nella ipotesi più grave contemplata dal secondo comma dell'articolo, laddove cioè fossero intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, abuso di autorità, o artificii colpevoli.

Non abbiamo esitato poi a statuire l'accrescimento di un grado delle precedenti pene applicandosi ad un pubblico funzionario, così richiedendo la più grave responsabilità penale determinata dal carattere delle pubbliche funzioni.

L'ultimo dettato scritto nell'articolo in disame (non sapremmo nasconderlo) ebbe a destare un senso penoso negli animi di ciascuno dei componenti l'Ufficio Centrale.

Codesto dettato percuote con la minaccia di grave penalità la non *rivelazione* da canto del giurato del tentativo di corruzione adoperato inverso di lui. Così gli vien fatta una posizione violenta che mette in conflitto nell'animo suo l'interesse a procacciarsi l'impunità denunziando, col pudore dell'ignominia o della riprovazione severa della pubblica coscienza per l'uomo disceso sì in basso da farsi denunziatore di sollecitazioni colpevoli dopo averle accettate. Le nostre perplessità muoveano da quel sentimento profondo che mal saprebbe approvare la deviazione del legislatore dal rigido

Digitized by Google

rispetto a quei principii di alta moralità che ha pur debito di porgere esempio a tutti.

E d'altra parte consideravasi, che l'allettamento della impunità offerto al giurato già tratto alla corruzione, gli verrebbe creando una posizione veramente singolare, e fatale agl'interessi della giustizia, imperocchè torni evidente che ad esso lui si lascerebbe balìa, o di recare ad atto la prevaricazione del suo voto, cogliendone i vantaggi, o di eslmersi per altra via da ogni pena, denunziando alla giustizia la corruzione innanzi che il procedimento contro di lui s'iniziasse. Codesto cinico dispregio di ogni più volgare moralità, non può nè deve trovare appoggio nel legislatore, supremo custode del principio morale.

Ben sappiamo che la legge stessa inchinò tal fiata a concessioni di tal natura in contemplazione di un grande e prevalente interesse sociale. Così ad esempio il Codice penale nell'articolo 332 dichiara esenti da ogni penalità i colpevoli dei crimini di falsa moneta, di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, o altre carte di credito pubblico equivalenti a moneta, laddove prima del crimine di falsificazione, o di carta del credito pubblico, od anche consumato il crimine prima che alcuna emissione sia seguita, e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno data formale denuncia.

Però l'esempio mal si attaglierebbe alla ipotesi nostra. Se il legislatore fu tratto a quelle concessioni, e derogazioni odiose ai più saldi principii di responsabilità morale e penale, evvi però un grande interesse sociale che impone ad ogni costo l'adopramento di ogni qualunque mezzo atto ad antivenire, o troncare il corso a quei gravissimi attentati alla pubblica fede, scaturigine funesta di una immensa perturbazione economica. Ma noi non siamo in questi termini. Noi pensiamo che ben si raggiungeranno nei limiti del possibile i fini cui rimira il dettato severo dell'articolo aggiuntivo, con la minaccia di penalità più gravi cui va sottoposto il tentativo della cor-

Digitized by Google

ruzione. Guardiamoci dalle esagerazioni, e sovrattutto dal poco rispetto al principio morale.

Emendando con tali intendimenti l'articolo, noi abbiamo conservato l'aggravamento della penalità rispetto al giurato corrotto.

Abbiamo accolto con lieto animo la disposizione scritta nell'articolo 49, che interdice la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze, e degli atti di accusa, e dei resoconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali. Provvido divieto davvero, perciocchè abbandonando alla pubblicità della stampa tutti gli atti e del processo scritto e del processo orale, si viene ingenerando un ambiente morale infesto alla imparziale giustizia; si esercita una pressione angosciosa sugli animi fiacchi dei giurati, che per mala ventura sono i più, e si preoccupa la serenità della coscienza e del giudizio, col fascino di una opinione pubblica fattizia, che di solito non è che arme mal fida di passioni e d'influenze interessate; se non che abbiamo creduto essere opportuno il coordinare la disposizione dell'articolo con l'altra speciale, racchiusa nell'articolo 10 della legge sulla stampa, il che renderà compiuta ed armonica la novella provvisione legislativa.

Aggiungeremo che le spiegazioni richieste, e fornite dall'onorevole Ministro Guardasigilli, rimuovono ogni dubbio sull'applicabilità di codesto divieto anche ai dibattimenti nei giudizi correzionali.

Signori Senatori,

Noi vi presentiamo le risultanze dei nostri studi maturi e coscienziosi, secondochè chiedeva l'importanza dell'argomento. Ci fu grave doverci imporre restrizioni e temperamenti di prudenza nella revisione di un disegno di legge, la cui iniziativa fu lasciata all'altro ramo del Parlamento: senonchè ci affida abbastanza il convincimento che il complesso della legge e le poche emendazioni che ci studiammo di recarvi, basteranno a renderlo fecondo di mi-

Digitized by Google

glioranze efficaci abbastanza nell'ordinamento dei giudizi per giurati.

Pure noi non ci sapremmo astenere dallo esprimere un'avvertenza e un voto. Noi pensiamo che il buon successo dei giudizi per giurati dipenda essenzialmente da un complesso di condizioni e di guarentigie che mutuamente si aiutano e si compiono: delle quali guarentigie la prima e suprema è riposta nell'Ufficio della Sezione d'accusa.

E difatti alla Sezione d'accusa va demandato il grave còmpito di fermare la definizione giuridica del reato con le sue modalità: ad essa spetta l'ufficio del rinvio determinando la competenza: ad essa il circoscrivere con la sentenza di rinvio il campo e i termini delle questioni da porre ai giurati.

Compiuto siffattamente il primo stadio del giudizio d'accusa, si fa luogo all'intervento dei giurati nel giudizio delle Assise che risponde appuntino alla *provocatio ad populum*, ordinata dalla sapienza romana, precorritrice solenne di ogni futura manifestazione del Diritto progressivo.

Se dunque il giudizio d'accusa procedesse incomposto, leggiero, poco pensato, ognun comprende quanta jattura ne verrebbe alla dirittura dei verdetti della popolare magistratura. Or sarà da chiedere se veramente l'organamento delle Sezioni d'accusa come sta, sia tale da soddisfare a sì gravi esigenze.

Allorquando le statistiche penali ci offrono una sì disuguale distribuzione di cause da trattare, che per taluna delle Sezioni d'accusa appartenenti ad anguste circoscrizioni giudiziarie la quantità delle cause decise nel giro di un anno toccherà appena una cifra esigua, dovechè nelle Sezioni grosse e sovrabbondanti vi accadrà incontrare parecchie migliaia di cause decise nel corso dell'anno stesso, si avrà il diritto di dubitar molto della diligenza e della serietà delle sentenze delle Sezioni d'accusa (1). Con-

(1) La statistica giudiziaria del 1870, ci porge la con-

Digitized by Google

fidiamo che il senno dell'onorevole Ministro Guardasigilli e del Parlamento saprà studiare il grave problema e provvedere, adoprandosi sovrattutto a far cessare gli accentramenti esuberanti, che tolgono ogni nerbo ed ogni autorità alla giustizia punitrice, come alla giustizia investigatrice dei reati.

Sovvengaci da ultimo essere virtù degli uomini procacciar credito ed efficacia ai migliori Istituti, sì che le più gelose cure si vorranno rivolte ad affidare ai più sapienti ed operosi le parti prominenti del giudizio delle Corti d'assise. Dateci un presidente che sappia e voglia tenersi saldo nell'alta sua missione, recando nel governo della pubblica discussione e la provata sagacia nella ricerca del vero, e la equanimità aliena da ogni traripamento da ingenerare sospetto, e il fermo proposito di contenere nei limiti propri tutti gli attori del dramma giudiziario. Dateci il rappresentante della legge cui non difetti nè possesso di scienza, nè vigor di mente, nè potenza di eloquio, e soprattutto la coscienza dell'alto e vero ministerio suo, che il costituisce inquisitore men della reità che della verità. Dateci infine la voce della difesa ispirata da quel sentimento elevato che, pur caldeggiando la causa sacra dell'accusato, non ismarrisca però l'amore alla giustizia, ch'è la causa di tutti, aspirando a quella gloria pura dell'oratore di Cicerone, del *vir probus dicendi peritus*.

Ponete questo concorso di fattori morali della giustizia, e ci sarà da fare a fidanza che l'Istituto della giurìa non ismentirà certo la sua fama antica, nè si dirà che in Italia sia code-

ferma del nostro assunto nelle poche cifre che a modo di esempio riferiamo:

Sentenze ed ordinanze, comprese quelle in grado di opposizione, profferite nel 1870 dalle Sezioni di accusa di

Napoli	10387
Trani	2866
Milano	1112
Torino	1199
Casale	541
Lucca	351

Digitized by Google

sta, pianta esotica condannata a sterilire sul nostro suolo.

Questa felice condizione di cose per buona ventura non è punto una eccezione tra noi. Non rimane che a generalizzarla, mostrando, ad imitabile esempio, gli egregi uomini che nobilmente rappresentano la magistratura giudicante, il ministero pubblico ed il Foro. Ed è qui che l'opera del Ministro Guardasigilli, con la oculata imparzialità delle buone scelte, ben potrà soddisfare a questo voto, e a questo supremo bisogno. Noi ci confidiamo.

Addì 9 maggio 1874.

VACCA, *Relatore*.

Digitized by Google

PROGETTO DEL MINISTERO

—

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dal titolo I e II della presente legge.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.

Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessanta anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1. i Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;

2. i membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti, ed i dottori dei collegi universitari;

3. gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4. i laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola

PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE

—

Art. 1.

Identico.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.

Identico.

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

Digitized by Google

normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5. i professori insegnanti, o emeriti, od onorarii delle facoltà componenti le Università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6. i professori insegnanti o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7. i professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8. gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9. i presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11. i funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13. gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti, e veterinarii legalmente autorizzati;

14. tutti i sindaci e coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15. coloro che sono stati conciliatori;

16. i membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabottaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. i direttori o presidenti dei comizi agrarii;

14. tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

Digitized by Google

18. i direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19. i membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20. gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e di industria, le Casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1. i ministri del Re;

2. i segretari generali e direttori generali dei ministeri;

3. i membri del consiglio di stato e della corte dei conti;

4. i prefetti delle provincie ed i sottoprefetti dei circondari;

5. i ministri di qualunque culto;

6. i militari ed assimilati in effettivo servizio;

7. gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8. i funzionari dell'ordine giudiziario;

9. gli uscieri.

Art. 3.

Identico.

Digitized by Google

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1. i senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;

2. gli impiegati governativi delle dogane delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;

3. i medici, chirurghi e veterinarii, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non avvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl'impiegati governativi, il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1. Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2. coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3. coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 5.

Identico.

3. coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi ovvero per furto; truffa ecc. *Il resto identico.*

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1. coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o

Art. 6.

Identico.

Digitized by Google

loro contro i quali per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;

2. coloro che sono stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego;

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuta disonorante.

4. gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5. le persone sospette secondo il Codice penale.

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1. coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2. gli interdetti e gli inabilitati;

3. i falliti non riabilitati;

Art. 8.

Identico.

Digitized by Google

4. coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;

5. i domestici con salario o senza.

Art. 9.

Nel mese di aprile di ciaschedun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Nel mese di agosto di ciaschedun anno, in ogni comune del regno, sarà formato a cura di una Commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, la età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell' elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate, unitamente al giudice conciliatore da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione discioltanominato dal pretore del mandamento, e dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune.

Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno, ecc. *Il resto identico.*

Art. 11.

In ogni anno successivo la Commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre,

Art. 11.

Identico.

Digitized by Google

procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore è il presidente della Giunta medesima; può farsi rappresentare dal vice-pretore, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore.

Art. 13.

La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali;

Art. 12.

Identico

Il pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal Vice-Pretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i sindaci ecc.

Art. 13.

Identico

Digitized by Google

cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

Art. 14.

La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'art. 18.

Art. 16.

Spirati i quindici giorni prescritti dall'articolo 15 il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al presidente del tribunale.

Art. 17.

Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto o al sotto-prefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Digitized by Google

Art. 18.

In ogni comune sede di tribunale, una Giunta di cui avrà la presidenza il presidente del tribunale, e che è composta del giudice anziano dello stesso tribunale e di tre consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno, al principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1. rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2. aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3. pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4. elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5. stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Il Consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti viciniori.

Art. 18.

In ogni comune sede di tribunale, una Giunta composta del Presidente del Tribunale Civile che ne ha la Presidenza senza facoltà di delegazione salvo il caso di grave, e legittimo impedimento del giudice anziano dello stesso tribunale, ecc. *Il resto identico.*

Art. 19.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

Art. 19.

Identico

Digitized by Google

Art. 0.

Chiunque crede di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la Corte di appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello, che ne rilascierà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il Ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 20.

Identico

Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammessione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la Corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 21.

Identico

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

Art. 22.

Identico

Digitized by Google

1. la lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2. la lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la Corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n. 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le Corti.

Art. 23.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloró che non adempiano alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*, pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta* e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 23.

Identico

Art. 24.

Identico

Digitized by Google

Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assisie nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto reale, finchè ne dura il bisogno.

Art. 25.

Identico

Art. 26.

Le liste dei giurati ordinarii e supplenti sono trasmesse a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 26.

Identico

Art. 27.

Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali o i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni e operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capo luogo del mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

Art. 27.

Identico

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinarii* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinarii della lista del circolo, ed in altra urna

Art. 28.

Identico

Digitized by Google

portante l'indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinarii e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinarii, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinarii, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla Corte di Assise; ma il giurato ordinario chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la Corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinarii.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati, i cui

Art. 29.

Identico

Digitized by Google

nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinarii, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'Assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinarii e supplenti quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinarii saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinarii nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel Comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnuovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguìte operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 30.

Identico

Art. 31.

Identico

Digitized by Google

Art. 32.

I presidenti delle Corti d'Assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'Assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della Corte d'Assise, come giurati ordinarii o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della Corte d'Assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari e giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

Art. 33.

Identico.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del Giurì.

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente ai primi 30

Art. 34.

Identico.

Digitized by Google

giurati ordinarii e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'Assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle Assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinarii e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel secondo capoverso dell'articolo 26, il presidente delle Assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinarii, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinarii che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di Assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 35.

Il presidente delle Assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'Assise, tre giorni prima dell'udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinarii e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 36.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di 30

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Digitized by Google

giurati presenti, il presidente della Corte d'Assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1. gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi;
2. i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;
3. il tutore o protutore;
4. l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;
5. coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;
6. le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38.

Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1. Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;
2. gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;
3. il tutore o protutore;
4. l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;
5. coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi mo o nell'istruzione del processo;
6. le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38.

Identico.

Digitized by Google

quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommariissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta giurati ordinarii e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del ministero pubblico, dell'accusato e del suo difensore i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, e al momento dell'estrazione il pubblico ministero e dopo di lui l'accusato possono ricusarli senza addurre motivi, sino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati, non raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero non potrà per altro ricusare mai più di otto giurati.

Compiuto il numero di quattordici giurati non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto definitivamente.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati esc dall'urna, il pubblico ministero, e dopo di l l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, se addurne alcun motivo otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento de estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ri sati, cessa l'estrazione ed il giurì è compos

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal ministero pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale sa-

Art. 41.

Identico.

Digitized by Google

› ammessi a ricusare, e in questo caso i
ıti estratti e ricusati da uno nell'ordine
ı espresso s'intendono ricusati anche per gli
fino a che sia esaurito il numero delle
e permesse.
l'accordo tra più accusati riguarda una
› soltanto delle ricuse, le altre, fino al
ero stabilito, possono farsi da ciascuno di
nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42.

uando in un medesimo giorno si debbano
:utere più cause, si può comporre, secondo
articoli precedenti, il giurì per ciascuna
sa, innanzi di cominciare la discussione
la prima. I giurati che non entrano nella
ıposizione del giurì delle singole cause
ıo licenziati.
Se nel giorno dell'estrazione del giurì, la
ısa per la quale fu fatta non sia chiamata,
ɜtrazione deve rinnovarsi nella successiva
ienza, a cui la causa fu rimandata.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il
inistero pubblico o l'accusato abbiano pro-
›sta alcuna domanda od eccezione, non è
nmesso alcun ricorso sulla legalità della co-
ituzione del giurì, a meno che non siensi
ıolate le forme stabilite nel primo alinea del-
articolo 33, o abbiano fatto parte del giurì
› persone di che nell'articolo 5, nell'articolo
, numeri 1, 2 e 4, e nell'articolo 37, numeri
, 3 e 5 della presente legge.

Art. 44.

Coloro che, malgrado la notificazione ad
ssi fatta della stabilita udienza, non si tro-
'ano presenti, o, venendo estratti a sorte per
:ompiere il numero prescritto dei giurati, ri-
lutano di assumere l'incarico, sono condannati

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella 1. parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giurì le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 3 e 5, e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge.

Art. 44.

Identico.

Digitized by Google

ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di Assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della Corte di Assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.

Coloro, che essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni delle Corti di Assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell' articolo 44, sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

Digitized by Google

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di Assise.

Art. 47.

i articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, no alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice rocedura penale, sono modificati nel modo ıente:

rt. 492. I giurati, ottenuta la parola dal sidente, possono domandare al testimone, perito e all'accusato tutti gli schiarimenti credono necessarii allo scoprimento della ità.

l Presidente prima di procedere all'interrotorio dell'accusato e all'esame dei testimoni lei periti deve avvertire i giurati di questa coltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei riti, hanno luogo l'arringa della parte civile, requisitoria del pubblico ministero e l'arnga dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente 'interroga giurati se intendono fare qualche domanda ll'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il presidente dà lettura delle questioni, lle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di Assise.

Art. 47.

Identico.

Digitized by Google

« L'accusato N. N. è egli colpevole di avere (*si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato senza dar loro alcuna denominazione giuridica*). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. (*si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge*). »

Occorrendo di proporre ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1. Siete convinti che l'accusato *N. N.* abbia (*si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa*).

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2. Siete convinti che l'accusato abbia agito (*si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità*). »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.*

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'articolo 281, numero 4.

Digitized by Google

498. Stabilite definitivamente le questioni, ıdente dichiara chiuso il dibattimento; ssume brevemente la discussione, spiega stioni, fa notare ai giurati le principali i adotte contro e in favore dell'accusato; nta loro i doveri che sono chiamati ad adem- e le pene stabilite contro que' giurati che ono il loro dovere; e rimette al capo dei i le questioni dopo averle sottoscritte e sottoscrivere dal cancelliere.

o in seguito ritirare l'accusato dalla sala enza, legge ai giurati la seguente dichia- e.

a legge non chiede, ecc. (*come all'arti- 498 attuale.*)

giurati mancano al principale loro do- se, nel formare la loro dichiarazione, con- ano le conseguenze penali che la medesima . avere per l'accusato. »

le istruzione, ecc.

r i reati di stampa, ecc.

La legge non domanda, ecc. (*come nel o articolo 498*). »

presidente legge inoltre ai giurati e, oc- endo, spiega le disposizioni degli articoli 503 e 504.

rt. 499, *ultimo alinea.* Neppure al presi- te delle Assise è permesso di entrare nella ıera delle deliberazioni dei giurati. Qualora sti avessero bisogno di schiarimenti o di umenti dei quali si fosse data lettura al di- timento, ne faranno richiesta al presidente, uale in tutti i casi li darà loro alla pre- za della Corte, del pubblico ministero, dei ensori dell'accusato e della parte civile.

Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presi- nte, e quindi si procede distintamente sopra ıscuna di esse a votazione segreta nell'ordine cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni pro- ste dal presidente, il capo dei giurati pone deliberazione se vi siano circostanze atte- ıanti.

Digitized by Google

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, il presidente, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale*).

Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il pubblico ministero, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale*).

Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale*).

Art. 48.

Qualunque persona od autorità, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la reclusione da tre a cinque anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minaccie, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta di un grado.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, se non denunzia il tentativo di corruzione usato verso di lui prima di aprirsi qualunque procedimento, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado.

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l cusato non colpevole o non convinto, od ha risposto affermativamente alla questione su la circostanza che esclude la imputabilità hanno negato la esistenza del fatto in ge il presidente ecc. (*il resto come nell' arti attuale del Codice di procedura penale*).

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a so dei giurati per una sessione, prima o dura il corso di un dibattimento abbia sollecit direttamente, o per interposte persone, giurato per ottenere il suo voto in favor in pregiudizio di un imputato, sarà punita c la pena del carcere estensibile da sei mes due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte rimunerazioni, abuso di autorità, intimidazio o minaccie, o artifizi colpevoli, la pena po essere accresciuta sino a cinque anni di ca cere.

Le pene stabilite di sopra saranno aum tate di un grado quando il reato sia commes da un pubblico funzionario con abuso della s autorità.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, promesso il suo voto, incorre nelle stesse pen accresciute di un grado, salvo le maggiori pe stabilite nei casi di condanna, o assolutoria

Digitized by Google

Art. 49.

tata la pubblicazione per mezzo della degli atti della procedura scritta, delle e e degli atti di accusa, e dei rendi- riassunti di dibattimenti dei giudizi pe- rima che sia pronunciata la sentenza va.

rasgressione a questo divieto è punita ıulta da lire cento a cinquecento, oltre pressione dello stampato.

Art. 50.

ıoverno del Re è autorizzato a pubblicare ecreto reale una nuova circoscrizione delle di Assise, e le disposizioni necessarie per azione della presente legge.

Art. 51.

giurì, composto ai termini dei titoli I e II ı presente legge, comincierà a funzionare ° gennaio 1875, e da quel giorno saranno pari applicabili le disposizioni contenute titolo III.

Art. 49.

Identico.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto delle discussioni, e dei voti individuali così di quelli come dei giudici del diritto nei termini della legge sulla stampa.

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google